

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1195	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	1195	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba. (1948)	1196	
PRESIDENTE	1196, 1197, 1198	
GIRAUDO, <i>Relatore</i>	1196, 1197	
GIANQUINTO	1196, 1197	
DE VITA	1197	
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1197	
FERRI	1197	
BUBBIO	1197	
RUSSO	1197	
BOZZI	1198	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		
Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306);		
CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);		
VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136)	1199	
PRESIDENTE	1199, 1203	
		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 1199, 1203
		AGRIMI 1199, 1203
		FERRI 1200, 1202, 1203
		BERRY 1201
		DOMINEDÒ 1201
		TAROZZI 1201
		BOZZI 1201
		GULLO 1202
		DELCROIX 1202
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1204
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9,30.
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tozzi Condivi e che il deputato Conci Elisabetta è sostituito dal deputato Delli Castelli Filomena.
		Inversione dell'ordine del giorno.
		PRESIDENTE. Propongo un'inversione all'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1948. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.
		(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba. (1948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1948. « Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba ».

Il relatore, onorevole Giraudò, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIRAUDO, *Relatore*. L'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba fu costituito con legge 23 febbraio 1952, n. 101, e, all'articolo 9, stabilisce che esso deve provvedere al funzionamento dei propri servizi con incarichi temporanei da conferirsi al personale dipendente dai comuni o da altri enti pubblici dell'isola.

Senonché, superata la fase di assestamento, si è dovuto constatare che l'ente non può provvedere allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con il personale reclutato in base al suddetto articolo 9, sia perché i comuni e gli altri enti pubblici dell'isola non hanno impiegati da distaccare presso l'ente, sia perché si avverte la necessità di un personale permanente e tecnicamente preparato.

Inoltre, deve tenersi presente che l'isola d'Elba fa parte dell'ambito di attività della Cassa del Mezzogiorno, che ha affidato all'ente per la valorizzazione dell'isola l'incarico di stazione appaltante per alcuni lotti di lavoro relativi non solo all'acquedotto di Portoferraio ma anche ad altre opere. L'espletamento di queste attività, naturalmente, esige un apposito ufficio tecnico con personale specializzato.

Pertanto, il disegno di legge in esame prevede la modificazione dell'articolo 9 soprarichiamato nel senso da consentire all'ente la assunzione di personale, compreso il direttore, con contratto a tempo determinato. La garanzia che l'ente condizioni le assunzioni alle proprie effettive necessità, è data dal fatto che il regolamento relativo al personale sarà sottoposto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'interno, per l'industria e commercio e per il tesoro.

Il disegno di legge contiene altre due disposizioni, sulle quali richiamo l'attenzione della Commissione. Con l'articolo 1, al fine di dare a questa istituzione una maggiore specificazione di ente di diritto pubblico, e per precisare il carattere e la portata degli atti dell'ente, si sostituisce il primo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1952,

n. 101 — che si limitava a precisare la « personalità giuridica » dell'Ente — col seguente comma: « È istituito l'ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio ».

Con l'articolo 2, poi, in sostituzione dell'articolo 8 della legge, si stabilisce che la nomina dei revisori venga fatta dal prefetto di Livorno, in quanto, questi sono chiamati a svolgere un'opera di controllo anche sull'attività del consiglio d'amministrazione, per cui appare giusto che i controllori vengano nominati da un organo diverso dall'organo controllato, cioè dal consiglio di amministrazione, che sin ora nominava i sindaci revisori.

La Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso parere favorevole al disegno di legge, a condizione che venga aggiunto il seguente articolo 1-bis: « L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge predetta è sostituito dal seguente: " Le cariche di presidente, vicepresidente e consigliere sono gratuite " ».

Propongo, pertanto, che il disegno di legge venga approvato da questa Commissione con l'emendamento proposto.

GIANQUINTO. In linea di massima, io ed il mio gruppo, siamo favorevoli al disegno di legge. Rileviamo, però, che nella composizione del collegio dei revisori dei conti non si tiene sufficientemente conto della importanza che hanno gli enti locali. Secondo il disegno di legge, il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del prefetto di Livorno su designazione del Ministero del tesoro, del Ministero dell'interno e dei comuni dell'isola d'Elba. Precisamente: dei membri effettivi uno solo è designato dai sindaci interessati, mentre un altro è designato dal Ministero del tesoro e un terzo dal Ministero dell'interno. Quanto ai supplenti, essi sono designati uno dal Ministero del tesoro e uno dal Ministero dell'interno.

Però, dall'articolo 4 della legge del 1952, risulta in maniera chiara che l'ente viene sovvenzionato oltre che dallo Stato, anche con i contributi della provincia di Livorno e della camera di commercio. Ciò malgrado, sempre secondo il disegno di legge, questi enti non avrebbero alcun rappresentante in seno al consiglio dei revisori dei conti.

Noi proponiamo, perciò, che uno dei tre membri effettivi sia espresso degli enti locali, e venga, pertanto, designato dal consiglio provinciale, in rappresentanza degli enti della provincia che contribuiscono al finanziamento ed alla vita dell'ente. Tanto più che, a quanto

mi risulta, le opere promosse dalla provincia di Livorno nell'isola d'Elba hanno un notevole rilievo, perché si tratta di opere edilizie, turistiche e via di seguito, Sarebbe, quindi, una ingiustizia, in danno della provincia di Livorno, negarle un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori dei conti.

Riteniamo, inoltre, che sarebbe bene affermare — non so se nella legge, nel regolamento o in un ordine del giorno — che il personale assunto, secondo le nuove norme, di preferenza ed a parità di condizioni, è scelto fra i residenti nell'isola d'Elba.

DE VITA. Vorrei un chiarimento dal Governo circa la necessità di assunzione di questo personale, sia pure con contratto a termine. L'esperienza m'insegna che, in tutti i comuni, c'è una tale esuberanza di personale, che le amministrazioni non sanno che cosa farne. Forse l'isola d'Elba è in una condizione particolare?

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di piccoli comuni con scarso personale.

FERRI. Mi associo alla proposta del collega Gianquinto, perché uno dei revisori dei conti sia designato dal consiglio provinciale. Essendovi già un membro di designazione governativa, cioè quello del Ministero del tesoro, non v'è ragione che ce ne sia un altro designato dal Ministero dell'interno, tanto più che questo dicastero esplica il proprio controllo attraverso il prefetto.

Rilevo, poi, che manca l'indicazione del modo con cui viene designato il revisore che rappresenta i comuni dell'isola. Secondo me andrebbe designato dal consiglio comunale di Portoferraio, comune che, come popolazione, è il più importante dell'isola.

GIRAUDO, *Relatore*. Mentre riconosco la fondatezza dell'ultimo rilievo dell'onorevole Ferri, non concordo con l'onorevole Gianquinto circa la designazione di un revisore dei conti da parte del consiglio provinciale di Livorno. Dato che vi è già un membro, in rappresentanza dei comuni, si otterrebbe una doppia rappresentanza degli enti locali.

BUBBIO. Poiché si tratta di un organo finanziario, aggiungendo un membro designato dal consiglio provinciale, il collegio dei revisori dei conti diventerebbe pletorico.

GIANQUINTO. Non ho parlato di aggiungere un membro, ma di sostituire quello che doveva essere designato dal Ministero dell'interno, con uno che sia nominato dal consiglio provinciale.

BUBBIO. Secondo me è bene lasciare che due membri siano designati dal Governo e

stabilire che il terzo membro, in rappresentanza dei comuni, venga designato dal comune di Portoferraio. Questo, però, potrebbe essere il meno adatto a rappresentare i piccoli comuni; ma, trattandosi di un controllo finanziario, possiamo accettarlo.

RUSSO. Riconosco la fondatezza dell'osservazione dell'onorevole Ferri, però, ritengo che la designazione non debba venire dal consiglio comunale di Portoferraio, bensì da parte dei sindaci dell'isola riuniti in assemblea. Tale norma troverebbe un precedente nell'organizzazione dei consorzi, siano essi obbligatori o facoltativi. Infatti, secondo il nostro ordinamento amministrativo, i membri dei consorzi designano i loro rappresentanti. Ugualmente, in questo caso, i sindaci dell'isola possono riunirsi presso il comune di Portoferraio, che è il più importante, per designare il loro rappresentante.

FERRI. Accetto questo emendamento alla mia proposta.

PRESIDENTE. Dato che nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario alla proposta dell'onorevole Gianquinto circa la designazione, da parte del consiglio provinciale di Livorno, di uno dei revisori dei conti.

Accetto l'emendamento dell'onorevole Russo nel senso che uno dei membri revisori effettivi sia nominato dai sindaci dell'isola.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e do lettura dell'articolo 1 che, se non vi sono emendamenti o osservazioni, porrò in votazione:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, concernente l'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, è sostituito dal seguente:

« È istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Portoferraio ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1-bis proposto dalla Commissione finanze e tesoro e se non vi sono emendamenti o osservazioni, lo porrò in votazione avvertendo che prenderà la numerazione di articolo 2:

« L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Le cariche di presidente, di vicepresidente e di consiglieri sono gratuite ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

Do lettura dell'articolo 2 del progetto governativo che ora prende il numero 3:

« L'articolo 8 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del prefetto di Livorno, su designazione di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente da parte del Ministero del tesoro, di uno effettivo e di uno supplente da parte del Ministero dell'interno e di uno effettivo in rappresentanza dei comuni dell'isola d'Elba. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile.

I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul bilancio di previsione delle spese e sul conto consuntivo ».

Gli onorevole Ferri e Gianquinto hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole* in rappresentanza dei comuni dell'Elba, *le altre*: da parte del Consiglio comunale di Portoferraio ».

Metto in votazione questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Abbiamo, poi, l'emendamento Russo, accettato dall'onorevole Ferri

« *Inserire dopo le parole* in rappresentanza dei comuni dell'isola d'Elba, *le altre*: su designazione dei sindaci dei comuni riuniti all'uopo in assemblea ».

Metto in votazione questo emendamento che è stato accettato anche dal Governo.

(*È approvato*).

BOZZI. Propongo una modifica formale al secondo comma dell'articolo nel senso di mutare le parole « su designazione di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente da parte del Ministero del tesoro » con « su designazione da parte del Ministero del tesoro di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Bozzi.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2, ora 3, nella sua nuova formulazione:

« L'articolo 8 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del prefetto di Livorno, su designazione da parte del Ministero del tesoro di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente; di uno effettivo e di uno supplente da parte del Ministero dell'interno e di uno effettivo in rappresentanza dei comuni dell'isola d'Elba su designazione dei sindaci dei comuni, all'uopo riuniti in assemblea. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile.

I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul bilancio di previsione delle spese e sul conto consuntivo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4, già 3 del disegno governativo, e non essendovi osservazioni o emendamenti lo porrò in votazione:

« L'articolo 9 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità.

Esso delibera, altresì, un regolamento nel quale sono stabiliti un contingente di personale, compreso il direttore, che l'Ente è autorizzato ad assumere a tempo determinato ed un contratto-tipo per l'assunzione, il mantenimento in servizio ed il trattamento economico spettante al personale stesso.

Lo statuto ed i regolamenti predetti, nonché le loro eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria ed il commercio ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306); e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518); dei deputati Viviani Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione dei film e dei lavori teatrali », della proposta di legge di iniziativa del deputato Calabrò: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viviani Luciana e altri: « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa ».

Nella precedente seduta avevamo iniziato l'esame dell'articolo 1, del quale do lettura:

« La proiezione in pubblico di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali, sono soggette a nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla-osta è rilasciato previa revisione dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge ».

Ci soffermammo in modo particolare a discutere quale interpretazione doveva esser data alle parole « film nazionali » e, se per l'esportazione di film prodotti in Italia, senza il concorso finanziario dello Stato, fosse indispensabile il nulla-osta.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La nostra discussione si era soffermata soprattutto sull'aggettivo « nazionali ». Ora, in base ai testi di legge che ho qui, sono in grado di chiarire il significato di « film nazionale ».

L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 — che è la legge fondamentale sulla cinematografia, ancora vigente, salvo le modifiche apportatevi con la legge 31 luglio 1956, n. 897 — stabilisce che si considera nazionale, agli effetti della legge stessa, il prodotto o in versione originale italiana, o in più versioni, delle quali una italiana, che sia stato girato prevalentemente in Italia da impresa appartenente a cittadini italiani o, se trattasi di so-

cietà estera, che abbia la sede sociale in Italia, capitali e amministratori in prevalenza italiani e svolga in Italia la maggior parte della sua attività, sempre che concorrano i seguenti requisiti: che sceneggiatore e regista siano italiani; che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani; che gli altri elementi tecnici ed artistici qualificati siano per almeno due terzi italiani; che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori sia per tre quarti italiano; che le maestranze siano completamente italiane per la parte girata in Italia; che gli elementi artistici stranieri siano cittadini di paesi le cui industrie cinematografiche ammettano in reciprocità elementi italiani nella produzione di film della loro nazionalità.

L'articolo 8 stabilisce, poi, che la dichiarazione di nazionalità italiana può essere rilasciata anche ai film girati in prevalenza all'estero in caso di particolari accordi internazionali di reciprocità.

PRESIDENTE. L'onorevole Agrimi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del testo governativo:

« La proiezione in pubblico e l'esportazione all'estero di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali sono soggetti a nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla osta è rilasciato previo esame dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge ».

Questo emendamento elimina la qualifica di « nazionali » e, pertanto, anche l'accertamento di tutti quei requisiti che sono richiesti dalla legge.

Prego l'onorevole Agrimi di volerlo illustrare.

AGRIMI. Nella passata seduta ci siamo addentrati eccessivamente in sottigliezze giuridiche sul problema del film nazionale o non nazionale. Io, dopo aver letto gli articoli delle due leggi sulla cinematografia, citati dall'onorevole Sottosegretario, mi sono convinto che non conviene perderci nel dedalo di condizioni e subcondizioni previste dalle leggi stesse ai fini di stabilire, in sede di revisione o di esame di un film, se esso contenga offese o vilipendio alla pubblica morale, al buon costume, al sentimento religioso ed a tutto quanto sarà contemplato dall'articolo 2.

Quello che è stato detto l'altro giorno, da parte di alcuni membri della sinistra di questa Commissione, risponde a una concezione diametralmente opposta a quella che io ed

altri colleghi abbiamo sulla necessità di un esame dei film al fine di evitare i danni che la pubblica conoscenza potrebbe risentire dalla proiezione di uno spettacolo cinematografico.

Se noi riteniamo dannosa per il pubblico italiano la proiezione di un film, in quanto offende il buon costume, perché è antieducativo, perché offende il sentimento religioso, non vedo perché, non non ci si debba preoccupare della tutela della pubblica moralità, del buon costume, della coscienza religiosa anche nei confronti dell'opinione pubblica non italiana.

È vero che la Costituzione è stata fatta per l'Italia; però noi, che apparteniamo a un paese che ha voluto darsi quella Costituzione, se riteniamo scandalosi alcuni spettacoli in Italia, dobbiamo evitare, per quanto possibile, che siano proiettati anche all'estero. Non possiamo dire che l'opinione pubblica spagnuola o statunitense non ci interessa. Se esse vogliono diseducarsi da sé, lo facciano pure, ma non saremo noi ad aiutarle.

Del resto, un film prodotto in ambiente italiano, anche se non è destinato alla proiezione in Italia, può danneggiare il nostro paese sotto molti aspetti, sia con la ripresa di particolari scene, in certe determinate angolazioni dell'obiettivo della macchina da presa e via di seguito. Non basta che una *équipe* cinematografica giri l'Italia per produrre un film senza chiedere aiuto alcuno con lo scopo di proiettarlo soltanto all'estero, per ritenere questa attività irrilevante ai nostri fini giuridici; tanto più che alle considerazioni di carattere generale sin qui svolte se ne aggiunge un'altra specifica, quella di non fare agli altri ciò che non si vuole sia fatto a noi.

Pertanto, nel mio emendamento sostitutivo dell'articolo 1 parlo in generale di esportazione di film senza distinguere tra nazionali e non nazionali, per eliminare ogni possibilità di limiti, di pratiche burocratiche ed anche di sotterfugi miranti a violare la legge. E con una disposizione di questo genere non dovremo vergognarci di fronte a nessun paese, perché non faremo che applicare quello che, secondo la nostra Costituzione, riteniamo giusto ed opportuno nei confronti della opinione pubblica italiana, soprattutto delle coscienze dei giovani.

FERRI. L'articolo sostitutivo dell'onorevole Agrimi non può non trovare opposizione da parte nostra, che avevamo presentato un emendamento soppressivo delle parole « non che l'esportazione all'estero di film nazio-

nali », emendamento che avremmo ritirato, se si fosse specificato trattarsi di « film riconosciuti nazionali ai sensi di legge ».

I motivi per cui avevamo presentato l'emendamento soppressivo furono da me illustrati nella precedente seduta ed avevano il loro fondamento nella norma costituzionale dell'articolo 21. Non voglio ripetere quello che già è stato detto ma, per chiarire i motivi della nostra radicale opposizione all'emendamento sostitutivo dell'onorevole Agrimi, ricorderò che la Costituzione prevede una forma preventiva di controllo, o di esame, o di censura o di divieto che dir si voglia, limitatamente al buon costume. Poiché del buon costume voi intendete fare un coacervo, richiamandovi al vago concetto di *boni mores*, concetto che da parte nostra non può essere accolto, ci eravamo accordati di rinviare questa discussione in sede di esame dell'articolo 2. Però, una cosa è certa. controllo preventivo, censura o divieto come si voglia chiamare sono limitati al buon costume. Si tratta, in altre parole, di tutelare la pubblica moralità.

Ma dove? Evidentemente nelle manifestazioni che si svolgono in Italia. Quindi, noi sosteniamo che, nell'ipotesi di un film, prodotto esclusivamente per l'esportazione e senza concorso economico da parte dello Stato — perché nel caso di benefici economici è evidente che il film è stato già sottoposto a controllo — l'impresa cinematografica che l'ha prodotto, ha diritto di esportarlo senza sottostare ad alcuna forma di controllo, dato che non è destinato a essere proiettato nel territorio italiano.

Naturalmente, sarebbe assurdo crearci delle preoccupazioni se vanno all'estero dei film non aderenti alla nostra coscienza ed al nostro costume, dato che la nostra unica preoccupazione è quella di restare coerenti, in una materia così delicata ed importante, al dettame costituzionale, che ammette questa forma di censura — e sono d'accordo col collega Pertini, quando dice che dobbiamo avere il coraggio di chiamarla col suo vero nome di « censura », anche se qui si parla di « esame » — soltanto per le manifestazioni che si estrinsecano sul territorio nazionale.

Perciò, il consentire una forma di censura, sia pure limitata al concetto di buon costume, per una manifestazione del pensiero, quale la produzione di un film, destinato esclusivamente all'estero, ci sembra che costituisca una violazione della norma costituzionale.

Per queste considerazioni siamo contrari all'emendamento Agrimi che, sostanzialmente, ha risolto in maniera estensiva i dubbi

che ci avevano preoccupato nella seduta precedente; infatti egli ha inteso chiarire che la censura è possibile per tutti i film che vanno all'estero, indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto i benefici previsti dalla legge sulla cinematografia per i film nazionali. Noi saremmo propensi ad ammettere, unicamente per quanto riguarda l'esportazione, una forma di censura o di revisione per i film che siano stati riconosciuti nazionali ai sensi della legge vigente sulla cinematografia.

BERRY. Pur concordando con i motivi che hanno ispirato l'articolo sostitutivo dell'onorevole Agrimi, ritengo che la formulazione meriti qualche emendamento. Infatti, il concetto di esportazione si può applicare soltanto al prodotto nazionale; se il prodotto non è nazionale, non si può parlare di esportazione.

Faccio, poi, osservare ai colleghi dell'altra parte che, quantunque possa essere vero che noi dobbiamo tutelare la moralità soltanto in Italia, tuttavia, la produzione di un film non è soltanto manifestazione del pensiero dell'artista che l'ha ideato. Infatti, alla ripresa delle scene sono presenti delle masse di maestranze e di attori e, talvolta, quando il film è girato in pubblico, interviene anche una folla di cittadini attirati dalla curiosità.

Perciò concordo con il concetto che ha ispirato l'onorevole Agrimi, salvo a modificare la formulazione, dato che l'esportazione riguarda soltanto il prodotto nazionale.

DOMINEDÒ. Io condivido l'impostazione dell'onorevole Ferri, in quanto noi ci troviamo legati, anche a questi fini, dal precetto costituzionale dell'articolo 21, che interpreteremo nel suo reale contenuto, in senso né restrittivo né estensivo, ma dichiarativo, in sede dell'articolo 2. Ma non riesco ad essere d'accordo con l'onorevole Ferri nell'adottare due pesi e due misure e nel mutilare un criterio nell'atto stesso in cui viene formulato. Quel concetto costituzionale di cui faremo applicazione in sede di articolo 2, non può infatti, non estendersi ed applicarsi in tutta la sua efficacia ogni volta che ricorre un problema che, comunque, rientri nel suo ambito. Qui si tratta di film che dichiareremo nazionali, secondo le modalità che ci sono state ricordate dall'onorevole Sottosegretario, o che, comunque, interessano la nazione — il paesaggio, l'ambiente, ecc. — secondo il concetto dell'onorevole Agrimi. Però, sotto tutti e due questi aspetti c'è qualche cosa che nasce in Italia e porta seco qualche cosa dell'Italia. Ora, è possibile che non si debba esercitare un determinato potere, nell'ambito della Co-

stituzione, nei confronti di questo *quid* che porta con sé un qualche cosa dell'Italia? A me sembra inammissibile.

Del resto, rammento che nel codice penale sono già previste sanzioni che colpiscono l'attività del cittadino all'estero. Evidentemente, nel nostro caso, siamo sul terreno della prevenzione e non della comminatoria penale; però, se abbiamo il più, perché dovremmo precluderci la via al meno, proprio dove si tratta di applicare, nelle sue premesse, l'articolo 21 della Costituzione?

TAROZZI. Penso che, con la proposta Agrimi, si arrivi all'assurdo di voler stabilire un controllo su ciò che non è di nostra competenza. E vi porto un esempio pratico. Quello che voi chiedete o, per meglio dire, quello che l'onorevole Agrimi chiede per il film, dovrebbe essere valido pure per il romanzo, per un'opera narrativa, per una qualsiasi opera d'arte: viene un pittore straniero in Italia, viene un narratore straniero, dipinge o scrive cose ispirate da soggetti italiani e, anche queste produzioni artistiche, dovrebbero, conseguentemente alla tesi Agrimi, esser soggette a controllo!

Ora, io penso che per tutte le opere d'arte, di registi, di artisti, di pittori, di narratori stranieri, voi avete una valvola di sicurezza per salvaguardare la pubblica moralità, chiudendo loro la porta in faccia se si tratta di film, quando ne chiedono la proiezione, per un'opera narrativa, quando vogliono sia tradotta, per quella teatrale, quando la si intenda rappresentare in Italia. Ma, voi, non potete impedire, se non rischiando di sfiorare il ridicolo, ad un artista o ad un regista, di fare un ritratto o di girare un film; ad un narratore che tragga ispirazione da un paesaggio italiano voi non potete imporre preventivamente la censura.

BOZZI. Io ho qualche dubbio sulla bontà dell'emendamento Agrimi. In sostanza noi, qui, stiamo studiando una legge che rappresenti l'applicazione dell'articolo 21 della Costituzione ove è prevista la forma del controllo preventivo. Quindi, tuteliamo il buon costume; il buon costume, naturalmente, quale lo vediamo noi, in quanto non esiste un concetto assoluto del buon costume. Il buon costume è l'espressione, o più ancora, una valutazione che si riferisce ad un determinato ambiente, a un determinato periodo storico e che muta nel tempo e varia nello spazio.

Dato e non concesso che nella espressione « buon costume » vadano comprese tutte le cose elencate all'articolo 2, prendiamo il caso del sentimento religioso; ammettiamo che

questo tema sia trattato in un film che deve andare all'estero, mi domando e domando: la commissione italiana valuterà il sentimento religioso rapportandosi a quello italiano o terrà conto del sentimento dei popoli o del popolo straniero cui il film verrà proiettato? Vedete bene quanto difficile e serio sia il problema.

Vorrei, poi, richiamare l'attenzione della Commissione su un'altra questione e, cioè, sul fatto che l'approvazione di una norma limitativa o restrittiva potrebbe avere anche dei riflessi economici molto pericolosi. Infatti, il capitale straniero che dovrebbe essere impiegato in Italia per una determinata produzione verrebbe, certamente, distratto da una simile politica della vigilanza o censura e cercherebbe altri ambienti o nazioni, ove ci fossero meno vincoli o divieti.

Concludendo, io manterrei il testo governativo, salvo apportarvi quella precisazione sul termine « nazionale » di cui si è parlato. La mia opinione personale — non faccio questione di pregiudiziali o di emendamenti — è che tutto quanto riguarda l'esportazione dovrebbe essere lasciato fuori da questa legge. Noi abbiamo il compito di vigilare su quanto si proietta in Italia; ogni paese, poi, si tutelerà come meglio ritiene e secondo le proprie leggi, secondo la propria moralità, il proprio convincimento e così via. Non compete a noi di sviluppare con questa legge il tema di una lezione pedagogica o morale! Unico dovere è quello di tutelare i nostri interessi.

FERRI. Questa soluzione la accettiamo, pure noi! Dove è detto « film nazionali » aggiungere: « riconosciuti nazionali ai sensi della legge ».

GULLO. Penso che questo emendamento sia intimamente legato alla interpretazione che si dà all'articolo 2. Io potrei, per esempio, anche convenire con l'onorevole Agrimi e dire: se il concetto del buon costume è quello che noi tutti crediamo, allora ci rifacciamo ad un concetto universale, e non credo ci sia una nazione che possa permettere un'offesa al buon costume. Ma, se, invece, eccediamo, nella portata della nozione, come vogliono i nostri colleghi democristiani, allora debbo dire, all'onorevole Agrimi, che egli si rifà non al precetto costituzionale, ma al precetto evangelico: non fare agli altri quel che non vuoi che sia fatto a te stesso!

Vorrei, in proposito, ricordare la strana storia di un certo film, di carattere militare, prodotto in Italia, per cui la censura disse: non è possibile mettere in ridicolo in questo modo, l'esercito italiano! Si convenne, al-

lora, di trasformare l'esercito italiano in francese! In questo caso, il precetto evangelico è stato stranamente applicato.

La discussione sull'articolo 2 è, per noi, fondamentale e, direi, pregiudiziale. Se non ci accordiamo su questo punto, tutta la discussione resterà campata in aria. Va stabilito con esattezza che cosa si intenda per buon costume. Solo quando avremo superato questo punto si potrà passare agli altri aspetti della legge.

Ecco, perché, la nostra pregiudiziale di anti costituzionalità era giusta! Infatti, essa investe tutto il disegno di legge, che può andare o non andare, a seconda del significato che si voglia dare al concetto del buon costume.

DELCROIX. Noi siamo passati alla discussione degli articoli riservandoci di stabilire, all'articolo 2, che cosa si intenda per buon costume. L'emendamento Agrimi, in sé, lo potrei accettare, ma sono costretto a respingerlo, data la interpretazione che ne sta dando il gruppo della democrazia cristiana e, cioè, restrittivamente. Ora, per quel che riguarda la proiezione in pubblico dei film, è chiaro che noi possiamo accettare una interpretazione, non estensiva, ma dichiarativa della allocuzione « buon costume ». Ma, per quanto concerne l'esportazione dei film è un'altra cosa. Ed allora io, qui, sono d'accordo con l'onorevole Bozzi: altro è il criterio di valutazione di un film che deve essere proiettato in pubblico in Italia, altro il criterio per un film che deve essere esportato all'estero. Noi, possiamo approvare l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Agrimi, riservandoci, però, di stabilire, a parte, i diversi criteri per l'esportazione dei film. Si tratta, in sostanza, di rinviare la discussione, sul punto relativo alla vigilanza dei film di esportazione. Precisiamo che noi accettiamo il principio del nulla osta non solo per la proiezione in pubblico dei film, ma anche per quelli che vanno esportati, salvo a stabilire con quali criteri ed a quali film si applicherà questo particolare tipo di null osta. Insisto su questo punto: lo Stato italiano ha un diritto ben preciso nei riguardi dei film che si debbono proiettare in Italia e altri diritti, ma diversi, nei confronti di quelli da esportare all'estero.

Ed a proposito della massima evangelica, onorevole Agrimi, è chiaro che questa vale se si dà alla allocuzione di « buon costume » l'interpretazione letterale, che secondo l'estrema sinistra deve avere e che, secondo la maggior parte di noi, invece, non deve avere. Se si insiste nel dire: si tratta soltanto di film scandalosi, anche l'estrema sinistra sarà d'ac-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

cordo perché, mi pare, il progetto Alicata dicesse, press'a poco, la stessa cosa. Ma noi, qui, ci troviamo di fronte all'articolo 2 che parla non solo di ordine pubblico ma addirittura di pubbliche istituzioni, ed allora la cosa è ben diversa!

Quindi, concludendo, se restiamo d'accordo che il criterio per il nulla-osta per la esportazione venga stabilito a parte, possiamo anche accettare l'emendamento Agrimi. Se, invece, non è così, allora noi non possiamo approvarlo in quanto, non è soltanto l'estrema sinistra che si preoccupa di questa situazione.

AGRIMI. Sono rimasto veramente stupito dall'assalto che mi è venuto da tutte le parti e da questa presa di posizione. Sono rimasto tuttavia estremamente confortato dagli interventi non solo dell'onorevole Dominedò, ma anche degli onorevoli Gullo e Delcroix. In sostanza essi hanno riaffermato il principio che io sostenevo, e che sembrava assurdo all'onorevole Tarozzi, della parità di condizioni e di giudizio tra film destinato all'uso interno e film destinato all'estero. « Altrettanto si potrebbe dire per il libro o per il quadro », commentava l'onorevole Tarozzi. S'intende: lo stesso trattamento deve essere fatto sia che si tratti di un film o di un libro o di un quadro e sia che si tratti di autore italiano, sia che si tratti di autore straniero. Se ad un certo punto si ritenesse che un pittore italiano non può fare una certa cosa in piazza del Popolo, neppure ad un pittore straniero dovrebbe essere consentito! Anche se per la pittura ed il libro non c'è censura, a noi preoccupano, invece, i film, per la maggiore ripercussione che hanno sull'opinione pubblica. E se neghiamo il nulla osta a un film in Italia, perché è contrario al buon costume, non c'è ragione per non negarlo anche per la proiezione all'estero.

L'onorevole Gullo ha detto che potremmo essere d'accordo, se non vi fossero divergenze sul significato di « buon costume ». Ma questo, onorevole Gullo, non lo stabiliremo né lei né io, lo stabilirà il popolo italiano, lo stabiliranno gli organi, cui è stato affidato questo compito. Basterà quello che è stato scritto nella Costituzione? Sarà sufficiente, se tutti siamo d'accordo. Ma se la nostra Commissione, che è legislativa, e quindi rappresenta in piccolo la volontà del popolo italiano, riterrà di dover interpretare in un certo senso quello che è scritto nella Costituzione, questa sarà l'interpretazione risultante dalla volontà del popolo italiano democraticamente espressa.

Concludo dicendo che l'emendamento da me presentato non contiene alcuna volontà specifica di insistenza, tanto che, se il Governo preferisce il suo testo, ritirerò il mio articolo sostitutivo. Io tendevo soltanto ad evitare difficoltà interpretative attraverso la complicata definizione di un film nazionale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Secondo me, quando si legifera, si legifera per le ipotesi normali, non per le ipotesi... di terzo grado! È perciò inutile andare a cercare il produttore italiano che faccia un film soltanto per l'estero.

Pertanto, mentre prego l'onorevole Agrimi di ritirare il suo emendamento, da parte mia propongo di mantenere fermo l'articolo 1 del disegno di legge, apportandovi questo emendamento aggiuntivo: Dopo le parole « film nazionali » aggiungere le altre: « ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897 ».

FERRI. Noi lo accettiamo.

AGRIMI. Rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, di cui ha dato ora lettura l'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento del deputato Capacchione:

« Sostituire le parole: previa revisione, con le altre: previo esame »

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge, nella sua nuova formulazione, e lo pongo in votazione:

« La proiezione in pubblico di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette a nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il nulla-osta è rilasciato previo esame dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1948.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge.

« Modificazioni alla legge 23 febbraio 1952, n. 101, sull'istituzione dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba » (1948):

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi, Angelucci Mario, Bartesaghi, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone

Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposaruno, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Delli Castelli Filomena, De Vita, Di Paolantonio, Dominedò, Elkan, Farini, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Riva, Romita, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Valandro Ghisola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI